

Circolare n°: 31/2017

Oggetto: *Bonus pubblicità*

**Sommario:** Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 (c.d. "manovra correttiva 2017") ha introdotto un'importante agevolazione fiscale sotto forma di *credito d'imposta* a favore di imprese di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Il Collegato Fiscale alla Legge di Stabilità 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n.148) ha ampliato il raggio d'azione della misura agevolativa estendendo l'operatività.

Non sono però ancora stati resi noti beneficio, i casi di esclusione, le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito, la documentazione richiesta, il sistema dei controlli volti ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

*Di seguito evidenziamo le principali caratteristiche del bonus in attesa dell'emanazione di un successivo Dpcm che definirà le tipologie di investimento che danno diritto al beneficio.*

**Indice:** \_\_\_\_\_

- P.1 \_\_\_\_\_ AMBITO SOGGETTIVO
- P.2 \_\_\_\_\_ SPESE AGEVOLABILI
- P.2 \_\_\_\_\_ AGEVOLAZIONI
- P.2 \_\_\_\_\_ MODALITA' DI UTILIZZO

**AMBITO SOGGETTIVO:** \_\_\_\_\_

Possono accedere al bonus i **titolari di reddito di impresa**, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato **compresi gli esercenti arti e professioni.**

#### SPESE AGEVOLABILI:

---

Le spese agevolabili sono quelle riguardanti investimenti in **campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti TV e radio locali effettuati a partire dal 24 giugno 2017.**

#### AGEVOLAZIONI:

---

Il credito di imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative.

Nello specifico, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 il bonus sarà riconosciuto esclusivamente se il loro valore **supera almeno dell'1%** l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Pertanto, per il periodo 24 giugno 2017-31 dicembre 2017, per il calcolo dell'incentivo spettante dovranno essere considerate le spese di analoga natura sostenute nel periodo 24 giugno 2016 - 31 dicembre 2016.

***A partire dal 2018, invece, il credito d'imposta compete se l'ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti in ciascun periodo di imposta supera almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione sostenuti nel periodo di imposta precedente.***

Quindi, a partire dal 2018, dovrà essere considerata la spesa sostenuta nel 2017.

Se nel 2017 non è stato effettuato nessun investimento pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l'intera spesa in pubblicità.

#### MODALITA' DI UTILIZZO:

---

L'incentivo, che potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997**, non è automatico: ai fini del suo riconoscimento infatti dovrà essere presentata un'apposita istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



**Studio Brunello e Partner**  
PROFESSIONISTI PER LE IMPRESE

*Circolare del  
23 ottobre 2017*

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**

**Dr. Fabio Pavan**

**In collaborazione con Pierpaolo Polese**